

**DELIBERA N. 40 - 2019**

**XXX INZILLO / TIM S.p.A.  
(GU14/36183/2018)**

**Corecom Piemonte**

NELLA riunione del Corecom Piemonte del 13/09/2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 353/19/CONS, del 18 luglio 2019, recante “*Modifica del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte data in 28 dicembre 2017, e in particolare l’art. 5, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, “*Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte*”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA l'istanza di XXX INZILLO del 25/10/2018 acquisita con protocollo n. 0169872 del 25/10/2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

Secondo la ricostruzione di parte istante, in data 13/01/2018 stipulava un contratto con TIM per l'attivazione dell'offerta SMART FIBRA PLUS alle seguenti condizioni economiche: per il primo anno euro 24,90 ogni 4 settimane, per i successivi 2 anni l'importo di fatturazione sarebbe dovuto essere pari a euro 29,90 e successivamente ancora l'importo sarebbe divenuto pari a euro 39,90. Contrariamente fin dalla prima fattura sono stati addebitati euro 29,90. L'istante provvedeva a inoltrare diversi reclami senza ottenere il rispetto delle condizioni economiche pattuite. Proponeva pertanto conciliazione paritetica con il gestore TIM, che si concludeva con un verbale di mancato accordo del 25/07/2018. Tutto ciò premesso, l'istante richiede: 1) il ripristino delle condizioni economiche pattuite; 2) lo storno/rimborso di quanto addebitato in eccedenza pari a euro 60,00; 3) l'indennizzo per inadempimento contrattuale per i disagi subiti che si ritiene equo quantificare in euro 300,00; 4) il ristoro delle spese sostenute per la presente procedura che si quantificano in euro 200,00.

### **2. La posizione dell'operatore**

Il gestore, nella memoria difensiva, ha rappresentato: "In riferimento alle rimostranze attinenti al mancato rispetto delle condizioni economiche pattuite, giova sottolineare come sia onere dell'utente fornire prova della tariffa asseritamente concordata. Infatti come riportato dalla Delibera n. 20/11 Corecom Lazio: "La domanda dell'utente deve essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l'onere probatorio su di lui incombente relativo alla prova della conclusione del contratto di cui si discute. Infatti, è principio generale dell'ordinamento, sancito dall'articolo 2697 c.c., quello secondo il quale il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento del contratto deve (solo) provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (ex multis Cass., S.U., sent. n. 13533/2001). O meglio ancora, prendendo come riferimento la Delibera n. 55/11 Corecom Calabria : "L'utente, nel caso di specie, lamenta l'applicazione di un canone mensile diverso rispetto a quello originariamente concordato. La domanda, tuttavia, non merita accoglimento, in quanto l'utente non ha assolto all'onere probatorio previsto a suo carico ex articolo 2697 c.c.. Il criterio di ripartizione dell'onere della prova, infatti, assurge alla dignità di principio generale dell'ordinamento giuridico, rappresentando il naturale discrimen che orienta il giudicante. L'utente, con l'istanza introduttiva del presente procedimento, si limita a dedurre la mancata applicazione delle condizioni pattuite senza produrre al riguardo alcuna prova documentale, né, d'altro canto, allega una carenza di trasparenza contrattuale (...)" . Nel caso in questione, bisogna tener

presente che la Sig.ra XXX Inzillo, si limita (per l'appunto) a dedurre la mancata applicazione delle condizioni pattuite senza produrre alcuna prova documentale relativa alla tariffa asseritamente concordata, dunque la domanda andrà inconfutabilmente rigettata. Comunque sia, entrando nel merito della questione, si precisa come Tim abbia correttamente applicato il canone pattuito. Ma ancora. Con riguardo alla domanda d'indennizzo per inadempimento contrattuale, si rileva come, la fattispecie in esame non rientri tra quelle previste (e dunque indennizzabili) dal regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (allegato A della delibera n.347/18/CONS). Per tali motivi, la richiesta avanzata dalla parte istante non potrà trovare accoglimento. Per quanto riguarda la liquidazione delle spese sostenute per la presente procedura, ci si permette di ricordare che, ai sensi dell'articolo 20, comma 6 dell'All. A Delibera 203/18/CONS: "l'Organo Collegiale (...) può riconoscere altresì il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità". Dunque, dalla lettura del suddetto articolo non può che desumersi come la liquidazione delle spese sia meramente eventuale – computata tenendo conto del livello di partecipazione delle parti al procedimento – nonché necessariamente subordinata alla prova da parte dell'istante dei costi sostenuti". Il gestore richiede pertanto il rigetto delle domande avversarie.

### **3. Motivazione della decisione**

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento. Nel merito della contestazione relativa all'applicazione di un piano tariffario diverso da quello concordato in sede contrattuale, premesso quanto sopra, si osserva che l'istanza risulta generica e soprattutto non documentata. In particolare, l'utente adduce di aver aderito ad un'offerta commerciale che prevedeva condizioni economiche diverse da quelle applicate, ma non produce alcunché a suffragio delle proprie doglianze. A fronte delle contestazioni formulate dall'operatore, parte ricorrente non ha tempestivamente replicato e la mancata allegazione delle fatture contestate non consentirebbe comunque una precisa quantificazione dell'importo di cui l'utente chiede il rimborso ovvero lo storno. Non risulta quindi assolto da parte del ricorrente l'onere probatorio di cui all'art. 2697 codice civile, a mente del quale "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"; la delibera n. 70/12/CIR ha stabilito, inoltre, che in materia di onere della prova, "la domanda dell'utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l'onere probatorio su di lui incombente". Pertanto, atteso quanto sopra, le relative richieste non possono trovare accoglimento in questa sede. Nel caso di specie, considerato il comportamento complessivo delle parti, le difese da entrambi svolte, nonché le risultanze delle stesse, si ritiene congruo compensare integralmente le spese, secondo criteri di equità e proporzionalità di cui all'art. 20, comma 6, del Regolamento.

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità,

### **DELIBERA**

Per i motivi sopra indicati, il rigetto dell'istanza presentata dalla signora XXX Inzillo nei confronti dell'operatore Tim S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Torino, 13 settembre 2019

**IL PRESIDENTE**